n. **234-1/2026** r.g.a.c.

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

II sezione civile

Sottosezione crisi d'impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Luigi D'Angiolella Presidente est.

Dr.ssa Elmelinda Mercurio Giudice

Dr.ssa Angela Alborino Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.10.2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedimento iscritto al n. **234/2026 R. P.U.**, avente ad oggetto: **apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII**, su istanza del debitore

D'ANGELO UMBERTO, nato a Capua (CE) il 19.08.1983, residente in Grazzanise (CE) alla Via Della Pietra n°9, C.F. DNGMRT83M19B715M, rappresentato e difeso dall'Avv. Biagio Narciso (C.F. NRCBGI85S05H501F), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in -81100- Caserta alla Via G.M. Bosco, 49

udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto D'Angelo Umberto per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;

ritenuta, preliminarmente, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che il ricorrente è residente in Grazzanise, sicché il suo centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità;

ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore; b) non siano

individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF (cfr. Cass. n. 20187/17);

considerato che stante la richiesta cautelare, avanzata unitamente al ricorso principale, di sospensiva della procedura esecutiva immobiliare pendente a carico del ricorrente (RGE n. 144/2025- Trib. Santa Maria C.V.), il Giudice delegato ha fissato e tenuto udienza per l'audizione dei creditori sia ai fini della discussione sull'istanza cautelare che ai fini della decisione sulla richiesta di apertura della liquidazione controllata;

rilevato che nel caso di specie non appaiono in ogni caso identificabili altri specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, sussista sia il presupposto soggettivo che il presupposto oggettivo per l'apertura della liquidazione controllata **:**

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione

coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da

leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- in particolare il debitore ha esercitato attività commerciale in forma individuale con la denominazione “Mozzarella D’Angelo di D’Angelo Umberto”, avente ad oggetto il commercio al dettaglio di generi alimentari;
- dalla visura storica estratta il 26 aprile 2026, l’impresa risulta iscritta nella sezione

speciale del Registro delle imprese con la qualifica di piccolo imprenditore;

- sulla base dei dati attualmente disponibili, il debitore risulta riconducibile alla nozione di impresa minore di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
- il passivo concorsuale conosciuto ammonta a euro 260.512,67 e risulta pertanto

inferiore alla soglia di euro 500.000,00;

- i ricavi documentati ammontano a euro 74.787,00 per l’anno d’imposta 2020 e a euro 5.840,00 per l’anno d’imposta 2021, mentre non risultano presentate dichiarazioni contenenti redditi d’impresa per le annualità successive;

- l'attivo patrimoniale conosciuto, costituito principalmente dall'unico immobile del debitore, provvisoriamente stimato in euro 63.000,00 risulta anch'esso compatibile con la soglia prevista dalla legge; con riferimento ai tre esercizi antecedenti il deposito, non risultano superate le soglie dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dell'indebitamento previste per l'impresa minore;

considerato pertanto che il debitore deve conseguentemente ritenersi non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e legittimato ad accedere alla liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e seguenti CCII.;

considerato che il passivo del ricorrente risulta complessivamente pari a euro 256.071,87 per debiti anteriori documentati ed è prevalentemente costituito dall'esposizione tributaria e previdenziale verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, pari a euro 150.754,68, nonché dal credito ipotecario vantato da DORA SPV S.r.l., pari a euro 100.921,27 a cui vanno aggiunti il compenso per l'advisor ed il compenso per l'OCC sicchè il passivo ascende ad euro 263.651,25 come di seguito dettagliatamente indicato:

- ✓ Agenzia delle entrate-Riscossione € 150.754,68
- ✓ DORA SPV S.r.l. € 100.921,27
- ✓ Comune di Grazzanise € 1.136,00
- ✓ Enel Energia/Europa Factor € 2.851,17
- ✓ Salumificio Fontana & Anghinetti € 408,75
- ✓ Avv. Biagio Narciso € 4.440,80

- ✓ OCC Commercialisti Caserta € 3.138,58

per un totale di € 263.651,25;

considerato che le cause dell'attuale incapacità, con conseguente situazione di sovraindebitamento, sono pressoché riconducibili alle cause che hanno determinato la situazione debitoria, derivante dall'altalenante evoluzione reddituale, delle condizioni di

salute del debitore e dalla separazione coniugale dello stesso meglio descritte nella relazione del gestore della crisi nella sua relazione;

considerato che il reddito del D'Angelo attualmente deriva da un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Servizi Logistici Integrati S.r.l. presso la quale presta lavoro con mansioni di operatore logistico;

considerato che gravano sulla sua retribuzione trattenute per il mantenimento del coniuge separato e dei figli per euro 800,00 mensili , di cui euro 250,00 in favore della coniuge ed euro 550,00 in favore dei figli, gravando inoltre sul ricorrente l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle relative spese straordinarie.

considerato che nel periodo gennaio-giugno 2026 lo stipendio effettivamente rimasto disponibile al netto delle trattenute per il mantenimento, è stato complessivamente pari a euro 4.062,00, corrispondente a una media di euro 677,00 mensili;

considerato che lo stato di famiglia del sig. D'Angelo attesta che lo stesso convive, presso l'abitazione sita in Grazzanise, Via della Pietra n. 9, con i genitori Egidio

D’Angelo e Giovanna Russo e che quindi il nucleo familiare è composto da tre persone;

considerato che in termini meramente comparativi, l’assegno sociale previsto per il 2026 ammonta a euro 546,24 per tredici mensilità, pari a euro 7.101,12 annui per cui applicando la maggiorazione del 50% e il parametro 2,04 previsto dalla scala di equivalenza ISEE per un nucleo di tre componenti, si ottiene un fabbisogno convenzionale di euro 21.729,43 annui, corrispondente a euro 1.810,79 mensili.

considerato che anche applicando il parametro riferito alla sola persona del debitore, pari a euro 10.651,68 annui e a euro 887,64 mensili, la disponibilità effettiva media di euro 677,00 mensili risulta inferiore di euro 210,64, evidenziando dunque tale raffronto che la retribuzione residua, già decurtata degli obblighi di mantenimento, appare integralmente necessaria alle esigenze personali essenziali del ricorrente e che quindi non può fare parte della liquidazione ai sensi dell’art. 268 comma 4 lettera b) CCII ;

considerato, sempre con riguardo all’attivo, che l’istante è proprietario esclusivo (in forza dell’atto di compravendita del 7 agosto 2007, rogato dal Notaio Raffaele Orsi, repertorio n. 88.513, trascritto mediante Modello Unico n. 25.557.1/2007) di un’unica unità abitativa sita nel Comune di Grazzanise (CE), alla Via Albero Lungo n. 9, censita nel Catasto dei Fabbricati al foglio 28, particella 587, subalterno 4, categoria A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, superficie catastale

complessiva di 117 mq, superficie di 109 mq escluse le aree scoperte e rendita catastale di euro 570,68, al piano primo.

considerato che tale immobile risulta attualmente occupato dalla moglie e dai figli del debitore e che su di esso risulta iscritta la menzionata ipoteca volontaria a garanzia di mutuo, formalità iscritta presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Caserta in data 9 agosto 2007, registro generale n. 49.665 e registro particolare n. 16.678, per un capitale di euro 120.000,00 e un importo complessivo dell'iscrizione di euro 216.000,00; detta ipoteca veniva originariamente costituita in favore di Deutsche Bank Mutui S.p.A, ora in capo DORA SPV S.r.l.. sulla base dell'avvenuta cessione del credito garantito;

considerato che tale immobile ad oggi è interessato dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 144/2025 iscritta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ed è stato provvisoriamente valutato in euro 63.000,00 in base perizia compiuta da tecnico incaricato dal ricorrente;

considerato quindi che l'attivo riconducibile al sig. Umberto D'Angelo è costituito principalmente dall'unico immobile di sua proprietà valutato come sopra a cui si aggiungono il saldo disponibile sul rapporto Postepay Evolution, documentato in euro 760,04 al 13 luglio 2026, e il TFR maturato, pari a euro 2.593,58 (ma non esigibile finché prosegue il rapporto; con apprensione da valutare: vedi relazione gestore della Crisi), per un attivo nominale complessivamente pari ad euro 66.353,62;

rilevato che lo spossessamento dell'immobile ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, sicché l'istanza cautelare di sospensione della vendita può dirsi assorbita nella presente pronuncia di apertura della liquidazione controllata;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **D'ANGELO UMBERTO**, nato a Capua (CE) il 19.08.1983, residente in Grazzanise (CE) alla Via Della Pietra n°9, C.F. DNGMRT83M19B715M ;

Nomina Giudice delegato il Dr Luigi D'Angiolella;

Nomina liquidatore il dr Lorenzo Paradiso;

Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina il rilascio della proprietà dell'immobile meglio descritto in motivazione al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo 1.810,79 lordi (importo da cui detrarre le trattenute per mantenimento coniuge e figli, attualmente pari ad euro 800,00), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione al bene immobile oggetto di liquidazione;

ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili del debitore, mandando al liquidatore di provvedervi;

dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito

Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2026.

Il Presidente rel. ed est.

dott. Luigi D'Angiolella